

(N. 2086)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori MERLIN Umberto, ALBERTI Antonio, BASTIANETTO, BENEDETTI, BRAITENBERG, CARBONARI, CARON, CESCHI, CONCI, CORBELLINI, DE BOSIO, FANTONI, FERRABINO, GALLETTO, GORTANI, GRAVA, GUARIENTI, LORENZI, MENTASTI, MOTT, OTTANI, RAFFEINER, SACCO, SAGGIORO, TOMMASINI, TOSATTI, VALMARANA e ZOTTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 1951

Ricostruzione del Polesine e di tutte le provincie danneggiate dalle alluvioni del Po.

ONOREVOLI SENATORI. — Un altro anello si aggiunge alla catena tremenda delle sciagure che si verificano nel nostro disgraziato Paese.

Nei giorni dal 5 al 18 ottobre del corrente anno nubifragi di violenza assolutamente eccezionale si sono abbattuti sulla Calabria, sulla Sicilia e sulla Sardegna, funestando molte Provincie di quelle nobili e care regioni ed arrecando danni ingentissimi ad opere pubbliche e private.

Piogge torrenziali, accompagnate da vento ciclonico hanno determinato lo straripamento di tutti i corsi d'acqua delle zone colpite, i quali hanno invaso campagne, strade ed abitati, mentre lungo le zone litoranee forti mareggiate hanno seriamente danneggiato le opere marittime.

È da mettere in evidenza, come caratteristiche del disastro nelle zone del sud, i sensi-

bilissimi danni verificatisi negli abitati anche a causa del manifestarsi ed accentuarsi di movimenti franosi, i quali determinarono la necessità di provvedere, in non pochi casi, al consolidamento o addirittura, al trasferimento parziale o totale degli abitati minacciati.

Il giorno 3 novembre 1951 si iniziava il maltempo nell'Italia settentrionale con temperature basse, piogge in pianura e neviccate sui rilievi montuosi. Nei giorni successivi la situazione andò sempre più aggravandosi e si verificarono numerose rotte, fra le quali citiamo le più gravi: argine sinistro del Crostolo, tra Gualtieri e Santa Vittoria; argine destro dello stesso argine di fronte al Crostolo; una frana nell'argine sinistro del Po, tra Bergantino e Castelnuovo Borianico.

Ma spaventosa, tremenda, senza precedenti nella storia di tutti i secoli, la rotta avvenuta

il 14 novembre 1951 in Occhiobello (Rovigo). I testimoni che da vicino o da lontano assistettero al terribile evento non trovano parole per descriverlo: si intese un rombo potente, come quello del terremoto, un cupo boato, e l'argine sinistro del Po venne rotto e squarciato in tre punti a breve distanza uno dall'altro per una lunghezza complessiva di quasi un chilometro. L'acqua impetuosa e violenta si scaricò sul territorio del Polesine con un quantitativo di metri cubi fantastico al minuto secondo, ruppe gli argini del Tartaro-Canalbianco, si aperse un varco oltre la fossa di Polesella, in due giorni giunse ad Adria e sommerse quella nobile e vetusta città. Fece tracimare l'Adigetto e mise in pericolo Rovigo, che anche oggi è completamente circondata dalle acque, abbattè case, strade, ponti, fattorie, uccise persone, in un numero tutt'ora da precisare, rovinò terre sulle quali già verdeggiava il frumento, disperse e fece morire per affogamento migliaia e migliaia di capi di bestiame, seminò dovunque il terrore, la rovina, la morte.

Quando noi parliamo del Polesine comprendiamo anche la città di Cavarzere in destra dell'Adige, che appartiene alla provincia di Venezia. Anche Cavarzere destro venne sommerso dalle acque.

Si verificò così la triste profezia, che pareva impossibile a realizzarsi, che il Po e l'Adige si sarebbero congiunti; per fortuna gli argini dell'Adige resistettero e maggiori rovine vennero evitate.

Mentre scriviamo questa relazione, una delle più fertili provincie d'Italia è un lago immenso (molte volte più vasto del Trasimeno) nel quale le acque solo lentamente decrescono, ma in misura modesta, perchè il Po continua a gettare nuova acqua attraverso le falle: il mare riceve presso a poco quello che entra nel lago, per cui il livello rimane quasi stazionario. Il lago sta per diventare uno stagno.

* * *

È doveroso riconoscere che lo Stato ha compiuto opera veramente preziosa ed il Governo ha fatto il suo dovere.

La evacuazione della città di Adria fu compiuta in mezzo ad inaudite difficoltà, il sal-

vataggio di migliaia e migliaia di persone dette occasione ad episodi di eroismo, alcuni dei quali soltanto sono noti ed altri rimarranno ignorati.

Le differenze di classe scomparvero: i lavoratori furono i primi a dimostrare il loro cuore generoso e dare la mano ai fratelli. Gli agricoltori posero le loro risorse a disposizione dei più poveri. Non facciamo nomi, ma merita di essere segnalata l'azione dei Corpi armati dello Stato (Esercito, Marina, Aviazione), i quali concorsero in modo mirabile all'opera di salvataggio e vi riuscirono con fatiche sovrumane.

Cooperarono con zelo, sempre encomiabile, i carabinieri ed i corpi dei pompieri accorsi dalle più lontane città d'Italia.

I sacerdoti rimasero fino all'ultimo momento accanto alle loro popolazioni e meritano un particolare elogio.

Oltre duecentomila polesani (esattamente 217.640) oggi sono profughi in almeno trenta Provincie italiane, che li hanno accolti con cuore generoso e fraterno.

Il Governo non esitò un istante ad estendere ai profughi delle zone colpite dalle recenti alluvioni le provvidenze assistenziali delle quali fruivano già i profughi per eventi di guerra e ciò come dal decreto-legge 20 novembre 1951, n. 1184.

Il Governo presentò all'altro ramo del Parlamento altri utili disegni di legge portanti provvidenze a favore delle zone disastrate (Calabria, Sicilia, Sardegna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana). Sono disegni di legge che portano la data del 20 novembre 1951, nn. 2328-2329.

* * *

Noi siamo pronti ad approvare quelle provvidenze, ma crediamo doveroso di presentare a nostra volta un particolare disegno di legge per il Polesine, estensibile ad altre provincie alluvionate dal Po, per gravi ed evidenti ragioni.

Non è nuovo innanzi tutto il metodo legislativo di inserire nel quadro di disposizioni generali, anche una legge particolare per la zona maggiormente e più duramente colpita:

Si possono citare molti altri casi di leggi emanate in occasione delle più gravi calamità nazionali, e d'altra parte iniziative del Governo o di parlamentari ci sono state anche con la presentazione di proposte per determinate regioni o determinate città.

Domandiamo alla saggezza del Senato di ben misurare la gravità della situazione. Una alluvione arreca sempre molti danni, ma quando essa sia di breve durata, quando le acque si ritirino in pochi giorni, lo Stato può fare il suo dovere anche con aiuti od interventi parziali.

Così si fece di recente con la legge 21 ottobre 1950, n. 981, per riparare i danni alluvionali del settembre 1948 e gennaio e maggio 1949, in Piemonte, Val d'Aosta, Calabria e Sicilia.

Così pure si fece con una legge di poco tempo dopo del 4 novembre 1950, n. 985, per le alluvioni nelle provincie di Benevento, Avellino, Caserta, Salerno, Campobasso, Livorno, Firenze e Ferrara, danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1949.

Ma per il Polesine la situazione è ben più grave. Prima di tutto la superficie allagata è immensa (oltre 100.000 ettari), ma poi quanto tempo durerà la inondazione? Difficile rispondere, ma anche un profano comprende che durerà intanto fino a che le breccie del Po siano chiuse o quanto meno tamponate.

A quest'opera il Governo ha posto mano senza indugio: è un'opera ciclopica che sta per legge a carico dello Stato in quanto la manutenzione degli argini del Po (il maggior fiume d'Italia) è opera di prima categoria: su ciò non v'è dubbio. Quanto tempo si impiegherà? E si arriverà a chiudere le breccie prima delle nuove piene primaverili del Po?

Il Governo ha assicurato che la chiusura sarà compiuta in 70 giorni, auguriamo che ciò sia vero, ma intanto questo termine decorre dal 15 dicembre, e poi è ben sicuro che non insorgano difficoltà, che nessuno oggi può prevedere? Abbiamo elementi per ritenere che il termine sarà superato.

Chiuse le porte, dalle quali l'acqua entra ancora oggi impetuosa, non si creda con ciò che il lago si prosciugherà. Credere questo sarebbe un primo errore. Per rendere chiara la situazione, si tenga presente che il Polesine è come un grande catino, che ha raccolto tutte

le acque superiori, ma è un catino che comprende tanti altri piccoli catini. Quando sarà smaltita la maggior parte delle acque per via normale al mare, rimarranno sempre delle zone allagate e per far uscire l'acqua da queste zone depresse, occorrerà ristabilite la funzionalità delle potenti macchine idrovore, che esistono e forse aggiungerne delle altre, far funzionare gli scoli e soprattutto rendere utilizzabile il Tartaro-Canalbianco, che non solo è lo scolo principale del Polesine, ma che serve anche alle grandi valli veronesi, cioè alla provincia di Verona.

Ora gli argini del Tartaro-Canalbianco sono rotti in più punti e rotti saranno (non lo si sa ancora con precisione) gli argini degli scoli dei vari Consorzi di bonifica. Si calcola che rimarranno ancora da liberare dalle acque almeno 50.000 Ha di terreno.

Le idrovore sommerse dalle acque o sono rovinate completamente o in gran parte danneggiate ed inutilizzabili. Le opere idrauliche sono di seconda e di terza categoria ed anche di quarta e di quinta categoria e quindi per le leggi vigenti dovrebbero stare solo in parte a carico dello Stato, in parte della Provincia, e dei Comuni, in parte dei proprietari e possessori interessati. Le opere di bonifica starebbero a carico dei Consorzi interessati.

Ma è chiaro che nè i Comuni, nè le Provincie sono in condizioni di concorrere alla spesa per tali ricostruzioni e meno ancora i Consorzi.

Nella provincia di Rovigo è stata giustamente disposta la sospensione del pagamento dei tributi erariali, comunali e provinciali, e lo Stato col decreto-legge 26 novembre 1951, n. 1212, ha adottato provvedimenti d'urgenza per permettere a quei Comuni ed a quelle Provincie la limitata spesa della corresponsione delle competenze al personale dipendente. Vuol dire dunque che quelli enti (Comuni e Provincia) non hanno mezzi nemmeno per pagare gli stipendi al personale, e non ne troverebbero certo per provvedere al rifacimento delle opere idrauliche, nè per provvedere alle bonifiche.

I Consorzi di bonifica a loro volontà non potranno certo riscuotere i tributi ordinari e meno che mai quindi potrebbero trovare i mezzi per opere *straordinarie* di tanta importanza, per le quali le leggi vigenti non provvedono,

in quanto i Consorzi debbono provvedere alle spese di *ordinaria manutenzione*. Tali Consorzi non sono alla loro volta in condizione di pagare i propri impiegati.

* * *

Questo è davvero uno dei casi in cui deve dimostrarsi piena ed intera la *solidarietà nazionale*. Non si può certo costringere gli interventi dello Stato in questi casi entro figure o schemi civilistici, nè si può parlare di *colpa* dello Stato perchè la *vis major* nel caso che ci occupa è evidente (basta pensare alla altezza che l'acqua ha raggiunto alla Becca di Pavia ed alla massa enorme di acqua che il Po segnava all'idrometro di Piacenza). Dunque non è il caso di parlare di un risarcimento del danno in termini di diritto privato, si tratta di rapporti pubblicistici, nei quali deve dominare l'interesse pubblico ed il dovere della Nazione di prontamente *ricostruire* (è il termine esatto) una provincia che è stata tra tutte le provincie d'Italia la più gravemente e più duramente colpita. Non si parli dunque nè di soccorso, nè di sussidio, nè si voglia centellinare l'aiuto.

Quando il 28 dicembre 1908 il terremoto calabro-siculo abbattè le due care città di Reggio e Messina, non vi furono nè tentennamenti nè incertezze e lo Stato intervenne a salvare prima le vite umane, poi ad abbattere le case pericolanti, poi a ricostruire come erano e dove erano (più belle di prima) le due città e tutti gli italiani commossi plaudirono. E sempre in occasione di altre grandi sventure nazionali, nessun italiano negò i più generosi interventi.

La inondazione del Polesine è una sciagura più grave ancora di una guerra guerreggiata in loco, ed è per questo che noi domandiamo intera e completa la solidarietà di tutto il Paese.

Non si dimentichi che il Polesine col suo sacrificio ha liberato da ogni pericolo tutte le provincie a monte del fiume, provincie che erano gravemente e seriamente minacciate.

Perciò noi chiediamo che anche le opere idrauliche di seconda e terza categoria stiano a totale carico dello Stato senza diritto a *recupero* per la quota che normalmente starebbe a carico di terzi, giacchè è evidente che occor-

rerà un decennio prima che si ristabilisca la normalità e prima che Comuni, Provincia, e Consorzi possano essere in grado di soddisfare obbligazioni di così vasta misura.

Non v'è poi dubbio che bisogna provvedere alla costruzione di ricoveri stabili per le famiglie non abbienti dei senza tetto.

Infatti il fenomeno che oggi impressiona i polesani è questo: molte case, soprattutto di povera gente, sono crollate per l'urto delle acque, ma molte altre cadono oggi proprio nei luoghi in cui le acque si stanno ritirando. È un fenomeno spiegabilissimo quando si consideri che la calce che comunemente si adopera, (e non il cemento) dopo 15 o 20 giorni di immersione nell'acqua, non serve più a legare mattone e mattone, ed il muro si affloscia anche per il peso del tetto e dei piani sovrastanti. Non vi può essere incertezza sul dovere di rifare una casa a tutti coloro che ne siano rimasti privi per il fatto eccezionale ed imprevisto. È da sperare che l'invernata non ci riserbi maggiori sorprese per effetto del gelo.

La inondazione ha rovinato acquedotti, fognature, scuole, case comunali, chiese e case parrocchiali, tutte queste opere vanno rifatte dallo Stato.

Le strade sono rotte in più punti, i ponti abbattuti. Anche quando le acque si ritireranno, rimarrà uno strato più o meno alto di melma sulle strade e bisognerà levarlo per poter transitare su di esse. Non crediamo si possa far distinzione per le opere di ripristino tra strade nazionali, provinciali e comunali: qui è il caso di dire che di fronte al disastro comune, debbono valere norme di eccezione comuni.

A tali opere di ripristino vanno parificati gli ospedali e gli altri edifici destinati alla beneficenza ed assistenza pubblica, ma come chiedere anche solo una quota di ricupero a tali enti? Con quali entrate potrebbero farvi fronte? Tutti noi sappiamo in quali difficoltà vivono gli ospedali. I loro bilanci erano già in precedenza stremati e deficitari soprattutto perchè i Comuni non pagano le rette ospitaliere dei poveri a loro carico. Tanto è vero questo che lo Stato con vari provvedimenti ha già dovuto intervenire per fare agli ospedali anticipazioni per quanto essi devono avere dai Comuni. Lo Stato in sostanza (ed ha fatto

bene) ha pagato agli ospedali il debito che i Comuni non possono pagare.

Si tenga poi presente che questi ospedali nei giorni più critici, dovettero essere sottoposti a spese di carattere eccezionale per lo sfollamento degli ammalati ed il trasporto in altri ospedali in luoghi sicuri. Sono spese gravissime di urgenza e quindi più costose, spese che in buona parte sono ancora da pagare. Converrà dunque che lo Stato esamini con cura particolare la situazione di tali opere pie.

* * *

Restano le opere di bonifica, scoli, canali, macchine idrovore, botti di sottopassaggio, ponti, ed altre ancora. Il Senato tenga presente che queste opere furono già all'origine classificate come bonifiche in prima categoria, perchè provvedevano congiuntamente o ad un grande miglioramento igienico, o ad un grande miglioramento agricolo. Queste opere all'inizio vennero compiute con l'intervento dello Stato per 6/10, di 1/10 dalle Province, di 1/10 dai Comuni, di 2/10 dai proprietari dei terreni da bonificare. Poi queste quote vennero variate e la quota dello Stato portata con la legge sulla bonifica integrale al 75 per cento.

Abbiamo già accennato più sopra alla importanza che la bonifica assume nelle provincie del Polesine. Basti ricordare, per renderne tutti convinti, che nel Polesine esistono oltre ai due grandi consorzi della Bonifica Padana in destra del Canalbianco e della Bonifica Polesana almeno altri venti Consorzi, che in zona più o meno estesa provvedono allo scolo delle acque.

Torniamo a ripetere che molti terreni sono al di sotto della quota del livello marino e quindi non prosciugherebbero mai le loro acque senza le macchine idrovore.

Ora se non si adottassero provvedimenti di emergenza, si dovrebbe tornare daccapo e richiedere allo Stato la sua quota del 75 per cento, ma come i Consorzi potrebbero provvedere all'altro 25 per cento se i terreni sono oggi improduttivi ed infecondi e se i proprietari non pagano più nessun tributo?

Giocoforza è allora chiedere che lo Stato si assuma al completo una tale spesa, sempre

in considerazione della gravità ed eccezionalità del disastro.

D'altronde, per rendere agevole comprendere la opportunità di un tale intervento, basti considerare: senza di esso il Polesine in vasti tratti tornerebbe palude, ma dove il terreno è stato bonificato sono state invece messe a coltura delle terre che hanno dato frutti altissimi e di pregiata qualità per modo che lo Stato, la Provincia ed i Comuni hanno potuto trarre fortissime entrate per tributi ed imposte. Basti ricordare la bonifica dell'isola di Ariano Polesine, che per fortuna (essendo situata a destra dell'argine del Po di Tolle) non è stata sommersa dalle acque. Ebbene questa bonifica riuscì una delle più perfette. Lo Stato spese molto per il suo contributo del 75 per cento, ma in tre anni dal compimento delle opere realizzò tutto ciò che aveva speso con le varie imposte sui terreni bonificati.

Lo Stato oggi percepisce nella provincia di Rovigo per imposte dirette tre miliardi, nel comune di Cavarzere 300 milioni, senza contare quanto lo Stato stesso percepisce per le imposte sui consumi.

* * *

Se il Senato vuole avere sott'occhio poche cifre per apprezzare la capacità produttiva del Polesine siamo in grado di offrirle.

La provincia di Rovigo misura in complesso ettari 180.412 così divisi:

Superficie a seminativi . . .	ettari	133.979
Seminativi a riposo		225
Coltivazioni legnose specializzate . .		2.800
Coltivazioni foraggio permanenti. . .		7.307
Boschi		1.889
Incolti produttivi		9.319
Superficie improduttiva (fabbricati strade, acque, ecc.)		24.793

Totale ettari . . . 180.412

A questa superficie bisogna aggiungere il comune di Cavarzere (sponda destra) con circa 4.000 ettari di terreno pregiatissimo ed assai fertile.

La sola provincia di Rovigo nel 1949-50 ha prodotto (diamo le cifre dei prodotti principali):

Frumento	Q.li	1.319.913
Granoturco		116.265
Risone		144.123
Fagioli		10.000
Barbabietole		9.545.941
Canapa		48.602
Tabacco		10.400
Patate		114.105
Aglio		22.280
Popone e cocomeri		23.000
Fieno di nuovo e vecchio impianto		1.375.000
Uva e frutta	Kg.	648.300

e questo senza tener conto del comune di Carzere che abbiamo più sopra ricordato.

Noi affermiamo che, se lo Stato aderirà alle nostre proposte e soprattutto se, snellita la procedura, farà presto e ricostruirà il Polesine, compirà il suo dovere e farà anche un buon affare, perchè potrà recuperare in un tempo relativamente breve ciò che avrà speso.

Se viceversa lo Stato darà poco, a spizzico, senza coordinare il suo lavoro, lasciandolo svolgere dalle più varie branche della sua amministrazione, lo Stato mancherà al suo dovere e non avrà fatto nemmeno il vero interesse del Paese.

* * *

Ma abbiamo fiducia che lo Stato farà il suo dovere. Quando però lo avrà compiuto per le opere pubbliche, di cui abbiamo parlato non si sarà fatto ancora abbastanza. Bisogna provvedere alla rimessa in efficienza di tutte le aziende produttive. Certo in una zona eminentemente agricola, come il Polesine, prima di tutto bisogna pensare alle aziende agricole, ma bisogna anche non trascurare le altre aziende industriali e commerciali nonché le botteghe artigiane.

Se si vuole ottenere la ricostruzione di quella regione occorre provvedere a tutto e non vedere il problema sotto un unico aspetto. Esistono nel Polesine dodici (12) zuccherifici e due (2) bietolerie che producevano ogni anno 1.200.000 quintali di zucchero.

Una fabbrica di lievito che, produceva circa 60 quintali al giorno, più quattro distillerie

di prima categoria con una potenzialità di circa 4.000 ettanidri di alcool carburante al giorno, poi 22 molini che lavoravano 600.000 quintali di grano all'anno, 5 pastifici che producevano annualmente circa 80.000 quintali di pasta. Vi sono due riserie che lavorano 70.000 quintali di risone, industrie varie alimentari (pomodoro e marmellate), una industria chimica (che lavora 1800 quintali di mais) con una produzione notevole di glucosio, destrina e prodotti secondari.

Ed ancora 25 fornaci laterizi, con 100 milioni di pezzi all'anno di produzione, un jufificio che lavora 150 quintali di tessuti juta e 60 quintali di filati al giorno.

L'industria metanifera nel Polesine era la prima d'Italia con 82 centrali, 1098 pozzi e 500.000 mc. di metano di produzione al giorno. Esistono 22 aziende di pesca valliva per 8.000 ettari di superficie e 8.000 quintali annui di produzione.

In più 5 aziende di calzature, un'azienda vetraria, 102 imprese edili, 8 aziende del legno, 18 officine meccaniche, 12 aziende produttrici di bevande gassate e di ghiaccio, 4 aziende tipografiche, 98 aziende cinematografiche.

Trovano lavoro in tutte queste aziende 8.000 operai e nella campagna saccarifera altri 9.000 operai per 60 giorni.

Meritano particolare menzione le botteghe artigiane in numero almeno di 6.000 - nelle quali hanno occupazione circa 40.000 persone.

Poi esistono ancora 4.000 aziende commerciali con 2.500 operai occupati.

Per fortuna non tutto è andato distrutto; occorre un po' di tempo per fare il censimento dei danni e vedere quanto e quale sia il patrimonio disperso dalla innondazione. È prematuro qualunque computo ma occorre disporre fin d'ora un adeguato aiuto anche per queste aziende e non limitarsi a semplici prestiti per quanto a modico saggio di interesse.

* * *

Per le aziende agricole si può ritenere che su 150.000 Ha circa un terzo della superficie sia coltivata da coltivatori diretti, gli altri due terzi formano le medie e grandi aziende.

Ora è evidente che perchè queste aziende tornino a prosperare occorre provvedere alla

ricostruzione e riparazione dei fabbricati ed altri manufatti rurali, delle strade poderali, oltre ai canali di scolo dei quali abbiamo già parlato più sopra, nonché delle provviste di acqua.

I terreni saranno stati sconvolti dalla furia delle acque, buche profonde si saranno scavate qua e là, bisognerà colmarle e livellarle per ripristinare la coltivabilità dei terreni.

Sorge a questo punto un grosso problema: il Po si sarà formato un nuovo ramo di deflusso al mare? La cosa è molto probabile perchè è quello che è accaduto in occasione di altre rotte. Qualche tecnico ha detto:

« Facciamo quello che ha fatto molti secoli fa la Repubblica Veneta e rispettiamo il nuovo Po che sarebbe nato dalla inondazione ». Noi siamo nettamente contrari a tale soluzione: basta pensare che sarebbero almeno 20.000 ettari di terra sottratti a coltura in un rettangolo strettissimo, che in alcuni punti misura una larghezza di appena 20 chilometri. Ma anche se il nuovo alveo non ci sarà, il Po avrà scavato profondo sulla linea della corrente più impetuosa e bisognerà otturare e ripianare il terreno per avere la possibilità di coltivare.

Buona parte delle piantagioni arboree saranno o divelte o marcite.

Occorrono sementi ed anticipazioni colturali, occorre ricostituire il patrimonio zootecnico, rifare le scorte morte, riacquistare le macchine perdute o rovinata.

* * *

Recentemente sul « Corriere della Sera » si leggeva:

« I danni alle colture agricole e al patrimonio zootecnico? Più che una valutazione monetaria, occorre far subito un elenco *qualitativo* di quanto è andato distrutto, determinando le estensioni precise delle zone sommerse. Capi di bestiame annegati, scorte in fieno, lettimi, mangimi, sementi distrutti, piantagioni legnose interamente perdute: ecco i diversi aspetti della ricostruzione agricola del Polesine.

« Prospettare cifre è praticamente impossibile: bisogna attendere che le acque si siano ritirate completamente. Citeremo qualche dato che da solo può bastare a far comprendere la gravità della situazione. Circa 25 mila ettari,

del 120 mila allagati, erano coltivati a grano, con una produzione che, tradotta in lire, avrebbe potuto aggirarsi sui 6 miliardi, 22 mila ettari erano coltivati a bietola da zucchero, 6 mila a granturco, 21 mila a prato, il resto erano ridenti frutteti e vigneti.

« Ma parlare dei danni alle colture è ancor poco: pure il terreno ha sofferto per l'inondazione. In molte zone, infatti, lo strato arabile, quello cioè che costituisce il suolo attivo esplorato dalle radici, è stato spazzato via dalla furia delle acque, lasciando a nudo, più o meno scavato e selvaggio, il terreno minerale sottostante. Vi sono poi i terreni sopralluvionati, nei quali è accaduto il fenomeno contrario, ove cioè lo strato arabile giace ora parzialmente coperto da una spessa coltre di sabbia, argilla e limo.

« Non basta. Quando la campagna riemergerà interamente, vedremo vaste distese ricoperte di piantagioni morte a causa della asfissia delle radici, che richiameranno alla mente l'aspetto desolante delle larghe ferraresi e ravennati. Che dire poi dei fabbricati colonici crollati, di quelli resi inservibili, di quelli che crolleranno o che bisognerà demolire? Presto sapremo delle cifre, ma in taluni comuni già si parla del 50 per cento. In attesa di provvedere alla loro ricostruzione a primavera o in estate, bisognerebbe pensar subito a costruire dei nuclei prefabbricati intorno ai quali potrà riprendere il suo ritmo, in seguito, la vita delle aziende riguadagnate alle colture.

« Non va infine dimenticato il problema, non meno importante, del rimboschimento, per alberare nuovamente la viabilità vicinale e comunale. Credere che col ritirarsi delle acque gli agricoltori possano riprendere il loro lavoro è pertanto assurdo. Occorre pensare, subito, a un piano organico di ricostruzione, che preveda, come prima cosa, la rimessa in funzione di tutti gli impianti di sollevamento dei vari comprensori di bonifica. Senza le idrovore, i terreni più bassi rimarrebbero per sempre sommersi e non ci sarebbe la possibilità di eseguire le arature necessarie alle semine del grano marzuolo in sostituzione di quello autunnale andato completamente distrutto. Non si potrebbero preparare le semine delle colture primaverili, dal granturco alle barbabietole, alle patate, alle foraggere, agli erbai. Se si prosciui-

gherà presto, una parte dei terreni sommersi potrà essere pronta per questi primi lavori primaverili ».

Questo è il giudizio di un tecnico di grande valore.

* * *

Parlare di sussidi è un errore: non si chiede dagli alluvionati il soccorso, si chiede una prova di solidarietà nazionale per la quale non mancano (come abbiamo ricordato) generosi precedenti. Si chiedono soprattutto i mezzi per restaurare la ricchezza nazionale distrutta e la efficienza produttiva di una regione tanto danneggiata da una vera calamità nazionale.

Si domanda un riequilibrio tra le varie provincie italiane, molte delle quali furono salve proprio perchè il Po ha rotto ad Occhiobello in provincia di Rovigo.

Ma la ricchezza nazionale non è forse la somma del patrimonio fertile di ogni provincia ?

Ed allora, se domandiamo che si concorra a rifarla questa ricchezza, non si giova forse a tutto il Paese ?

Quando si desse un sussidio, questo non può che essere inferiore alle necessità delle singole aziende agricole: e per la differenza ?

Bisognerebbe ricorrere a prestiti ma quando anche lo Stato intervenisse a pagare una parte degli interessi, dove sono in Italia gli istituti di credito che possono sobbarcarsi l'onere di così rilevante importo di mutui tutti a lunga scadenza ?

Ed anche con l'intervento statale del 3,50 per cento nel pagamento degli interessi, il costo del denaro si può calcolare oggi del 10 per cento almeno e perciò rimarrebbe a carico del mutuatario il 6,50 per cento, tasso sempre elevato per l'agricoltura, la quale dà redditi sicuri, ma molto bassi.

Nè si creda che basti provvedere solo per le piccole aziende agricole, questo sarà il primo dovere: i coltivatori diretti meritano certamente il primo posto e la preferenza sulle medie e grandi aziende, ma ciò non è sufficiente.

Si pensi che il Polesine aveva in permanenza 30.000 disoccupati e questa piaga sociale dolorosa era sempre viva, nonostante gli sforzi di tutti per sanarla ma i braccianti polesani sono assorbiti dalle grandi e medie aziende e non dalle piccole. Ebbene noi abbiamo interesse

che rapida sia la ripresa anche delle medie e grandi aziende, senò la vita tormentosa del Polesine aumenterà di dolori infiniti e la inondazione si trascinerà per decenni nei suoi effetti dannosi. La disoccupazione, invece di diminuire, aumenterà.

* * *

Noi non vediamo che una soluzione: lo Stato assuma a suo carico una quota della spesa di ricostruzione, quota che sarebbe data a titolo di contributo di solidarietà nazionale, ma sia regolato anche il modo come gli agricoltori possano essere finanziati per arrivare al cento per cento della spesa.

È quindi indispensabile ed urgente che siano posti a disposizione degli agricoltori i mezzi per la ricostruzione di tutte le opere ed attrezzature agrarie distrutte e danneggiate e per la ripresa di una normale conduzione agricola.

Per quanto riguarda le opere e le attrezzature predette, sembra doversi far ricorso ad interventi statali non certo inferiori a quelli disposti per la ripresa delle attività agricole nelle zone danneggiate dalla guerra, in forza dei quali lo Stato poté concedere, per la riparazione delle attrezzature agrarie stabili distrutte o danneggiate, un sussidio fino al 60 per cento della spesa occorrente, ovvero poté concorrere nell'ammortamento dei mutui, all'uopo contratti, con il pagamento di una quota trentennale fino al 4,36 per ogni cento lire di capitale mutuato e somministrato, sistema, questo che ha fatto buona prova, tanto che, con le provvidenze suddette, si è ottenuta la quasi completa restaurazione e ripresa agricola delle zone colpite.

E poichè nelle calamità per inondazione la distruzione è stata quasi sempre totale e si è estesa sovente anche al complesso delle scorte vive e morte, dovrà formare oggetto di concorso da parte dello Stato anche la ricostruzione di queste.

Seguendo tale ordine di idee ai proponenti è sembrato opportuno di assicurare la possibilità di immediata concessione di sovvenzioni sia in conto dei concorsi statali, sia dei mutui, nonchè la ottenibilità di adeguato credito di esercizio per la ripresa della normale conduzione dei ponti danneggiati.

Per la concessione dei mutui si fa affidamento sull'azione degli Istituti speciali di credito agrario, già autorizzati ed attrezzati per il compimento di siffatte operazioni. E poichè quelli che saranno principalmente chiamati ad operare in questo campo, si provvedono dei mezzi occorrenti mediante la emissione di obbligazioni fondiarie si chiede che gli stessi vengano autorizzati ad emettere serie speciali di obbligazioni, aventi caratteristiche analoghe a quelle attribuite ai Buoni del tesoro novennali, la cui creazione ed emissione è stata autorizzata con disegno di legge già approvato dalle Camere e diventato ormai la legge 14 dicembre 1951 n. 1325 e il cui provento netto deve essere destinato, con assoluta precedenza, alle opere pubbliche rese necessarie dai nubifragi e dalle alluvioni dell'anno volgente. Naturalmente si domanda che tutti gli istituti operanti *in loco* possano partecipare alla operazione, ad esempio la Banca Cattolica del Veneto, la Banca Popolare ed altri.

Si avrà, quindi, questa corrispondenza: emissione di Buoni del tesoro per le opere di competenza statale; emissione di obbligazioni fondiario-agrarie per le opere di competenza privata, e tutto in dipendenza delle calamità suddette.

S'intende che nelle zone dove i disastri si sono verificati può ritenersi totale la mancanza dei mezzi per la ripresa dell'esercizio dell'impresa agricola, mentre difficile si appalesa la possibilità che gli Istituti esercenti la speciale forma di credito dispongano dei mezzi occorrenti e possano fornirli a saggio moderato in relazione alle condizioni che si sono venute a creare.

E però il disegno di legge prevede, per il portafoglio che sarà creato per il credito di esercizio occorrente, il più ampio e sicuro sconto presso l'istituto di emissione, ed anche la concessione di anticipazioni statali di favore agli istituti speciali di credito agrario, o di Consorzi dagli stessi promossi, chiamando a collaborare nell'opera benefica gli altri Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario nelle zone di loro competenza.

A tutto ciò si provvede con le disposizioni del presente disegno di legge.

Gli stanziamenti occorrenti sono stati contenuti in equa misura non molto più elevata di quanto non sia già concesso nei disegni

di legge ministeriale. Quello che preme è far presto e permettere una applicazione delle provvidenze escogitate, sollecita e tale da far fronte alle esigenze da affrontare in un primo momento, per guisa che, alle necessità della completa ripresa agricola delle zone danneggiate, si avrà possibilità di provvedere dopo che l'approvazione della legge e la relativa esperienza avranno fornito indicazioni sicure all'azione governativa.

Del resto, per quanto riguarda il problema della provvista dei mezzi, il disegno di legge, con la disposizione da noi aggiunta all'articolo 17, dà facoltà al Governo di esaminare ed eventualmente di assicurare la opportunità di far ricorso a finanziamenti esteri, integrativi di quelli provenienti dal bilancio dello Stato e dal risparmio nazionale.

Le norme di applicazione e di regolamentazione sono affidate al Governo.

* * *

Ma non si può in così tragico disastro abbandonare a se stessi le vittime innocenti (vedove, orfani) e cioè gli eredi di coloro che hanno perduto il bene più prezioso, e cioè la vita stessa.

Nè si può negare un ristoro almeno parziale ai più umili, ai braccianti, a coloro che formano il numero principale dei profughi nè si può loro negare il sussidio di disoccupazione.

Se a costoro rifarremo la casa, essi avevano pure nella casa un po' di mobilia, un po' di biancheria, la scorta invernale per vivere, il maiale, la pecora, l'asinello, la vacca e qualche altra attività.

Possiamo dire a costoro: tornate pure quando la casa sarà pronta, ma tornate a rifarvi tutto daccapo?

Non è possibile ed è perciò che sempre a titolo di solidarietà nazionale il disegno di legge prevede un equo ristoro del danno sopportato.

Il disegno di legge riguarda il Polesine, ma con un articolo speciale esso si estende alle provincie rivierasche del Po, che furono le più duramente colpite dalla alluvione.

Quanto ai mezzi con cui attuare le disposizioni del disegno di legge, noi ricopiamo le norme già incluse nei disegni governativi. Molto affidiamo sul risultato del prestito della

ricostruzione di cui la legge 14 dicembre 1951, n. 1325.

Per evitare che ci si occusi di non osservare l'articolo 81 della Costituzione noi abbiamo ricalcato su questo punto le linee dei disegni ministeriali, rimettendo al Governo di graduare nel tempo la attuazione delle singole provvidenze dando ad esse una precedenza in ordine alla loro urgenza.

Il Governo potrà valersi di questa delega legislativa con la maggiore prudenza in relazione ai singoli bisogni.

* * *

Onorevoli senatori. Se è vero che questa nostra grande ma povera Italia è spesso sottoposta alle più dure prove per le più svariate

ma sempre gravissime calamità (alluvioni, mareggiate, terremoti e disastri di ogni genere) è altrettanto vero che si assiste alle più consolanti prove di solidarietà che tutto il Popolo dà con una unanimità commovente.

Il grande cuore degli italiani ha dato e dà una nuova dimostrazione di questa verità in occasione delle recenti sciagure derivate dalle alluvioni.

Ecco perchè i proponenti hanno fiducia che il Senato conforterà dal suo voto favorevole il disegno di legge, che abbiamo l'onore di presentare.

N. B. — Molti articoli del disegno di legge sono ricopiati (con modificazioni) dai disegni di legge governativi presentati all'altro ramo del Parlamento. Le modificazioni vengono chiaramente illustrate nella relazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

OPERE PUBBLICHE.

Allo scopo di ricostruire il Polesine e le altre zone danneggiate dalle alluvioni e mareggiate del Po nell'anno 1951, nella sua efficienza produttiva e quindi di restaurare la ricchezza nazionale distrutta, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere:

a) al ripristino delle opere pubbliche di prima categoria di conto dello Stato;

b) al ripristino delle opere idrauliche di seconda e terza categoria tanto se siano consegnate ai consorzi come se non consegnate, assumendo la totale spesa a carico dello Stato, senza diritto a recupero di parte della spesa nè dalla Provincia nè dai Comuni, nè dal consorzio degli interessati;

c) alle opere di ripristino degli acquedotti, fognature ed altre opere igieniche, di scuole materne ed elementari, di case comunali, di chiese e relative case parrocchiali, di strade comunali e provinciali, che allacciano i Comuni al capoluogo o alla stazione ferroviaria o allo approdo più vicino;

d) alla costruzione di case per le famiglie non abbienti che siano rimaste senza tetto o che ne abbiano assoluto bisogno per provvedere alla coltivazione delle varie aziende agricole;

e) alle opere di ripristino degli ospedali e degli altri edifici destinati direttamente alla beneficenza ed assistenza (nonchè della attrezzatura, mobilia e quant'altro distrutto), quando questi enti siano di proprietà di Province, Comuni od istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, senza diritto al recupero della spesa dai detti enti;

f) al ripristino di altre strade comunali e provinciali riconosciute necessarie oltre quelle già comprese nella lettera c);

g) al consolidamento od al trasferimento di abitati anche se non compresi nella tabella g) della legge 25 giugno 1906, n. 255, e nella

tabella d) ed e) della legge 9 luglio 1908, n.445. Nella nuova sede degli abitati da trasferire è autorizzata anche la costruzione dell'acquedotto, della fognatura e del cimitero;

h) a tutti gli interventi di pronto soccorso ai sensi del decreto legge 12 aprile 1948, numero 1010.

Art. 2.

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi a titolo di solidarietà nazionale nella misura dell'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata adibiti ad uso di abitazione, purchè il reddito imponibile del proprietario, accertato ai fini della imposta complementare per l'anno 1950, non superi il milione di lire. Nel complesso tale concorso non può superare per ciascun proprietario la somma di lire 2.000.000.

Lo stesso Ministro dei lavori pubblici potrà provvedere alla concessione di concorsi, sempre a titolo di solidarietà nazionale, nella misura dell'80 per cento per la riparazione e ricostruzione di altri edifici pubblici, o di culto diversi da quelli di cui si occupa l'articolo 1 lettera c).

Art. 3.

Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, è autorizzato a determinare con proprio decreto quali degli abitati non compresi nelle tabelle di cui all'articolo 1, lettera g) siano da consolidare o trasferire.

Art. 4.

La gestione delle opere e la concessione dei concorsi previsti dalla presente legge sono attribuite ai Provveditorati alle opere pubbliche e nel Veneto al Magistrato alle acque.

È in facoltà dei Provveditorati stessi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, di affidare l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1 agli enti interessati, semprechè questi possiedano un'adeguata attrezzatura tecnica. In tal caso i Provveditorati, a mezzo degli Uffici del Genio

civile, esercitano la vigilanza sulle opere e provvedono alla conferma e al pagamento dei certificati di acconto, nonchè al collaudo ed alla liquidazione dei lavori.

Ai lavori da eseguire in base alla presente legge può provvedersi, in quanto necessario, mediante licitazione o trattativa privata od in economia, anche in deroga alle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 5.

I lavori da eseguirsi a norma della presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Ai lavori medesimi non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 e 15 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 6.

Gli atti e i contratti relativi alle opere previste nella presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali, e, ove vi siano soggetti scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

Per conseguire le suindicate agevolazioni ogni singolo atto e contratto deve contenere la contestuale dichiarazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici che esso è stipulato ai fini della presente legge.

Sui pagamenti da effettuare in attuazione della presente legge non si applicano i diritti casuali di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575.

Art. 7.

BONIFICHE.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ai fini di cui all'articolo 1 è autorizzato a rimettere in pristino a totale carico dello Stato tutti i canali di scolo e bonifica, tutte le opere complementari, nonchè le macchine idrovore principali e sussidiarie o concedere l'uso di

nuove macchine, al fine di far defluire le acque dell'innondazione nel più breve termine possibile e rimettere così a coltura le terre prosciugate delle acque.

Art. 8.

Alle copertura dell'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni precedenti si provvede fino alla concorrenza di 20 miliardi;

per otto miliardi di lire, mediante prelevamento dal fondo di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108;

per dodici miliardi di lire con le entrate derivanti dall'applicazione dell'aumento dell'addizionale alle imposte dirette erariali, alle imposte di successione, mano morta, registro, ipotecarie, alle imposte, sovraimposte, tasse e contributi comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli, aumento disposto con la legge

.....
Per le altre eventuali occorrenze si provvederà con il ricavato del prestito pubblico autorizzato con la legge 14 dicembre 1951, n. 1325, e nei limiti che saranno stabiliti con successive disposizioni legislative.

Art. 8-bis.

AZIENDE AGRICOLE.

A favore delle aziende agricole delle provincie danneggiate dalle calamità atmosferiche dell'estate e autunno 1951, ed in particolare a favore delle aziende del Polesine, è autorizzata, con le modalità e nella misura di cui in appresso la concessione di concorsi in conto capitale e nell'ammortamento di mutui da contrarsi con Istituti speciali di credito agrario.

Art. 9.

Il concorso può essere concesso per le spese occorrenti:

a) alla ricostruzione e alla riparazione delle opere di miglioramento fondiario agrario distrutte o danneggiate come indicate nell'articolo 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1560, nell'ar-

articolo 43 del decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215 e nell'articolo 9 della legge 29 aprile 1949, n. 165;

b) alla ricostituzione delle scorte vive e morte distrutte o gravemente danneggiate.

Per gli interventi di cui alla lettera a) il concorso non può eccedere il limite del 70 per cento, del 60 per cento e del 50 per cento, rispettivamente per le piccole, medie e grandi aziende; gli interventi di cui al punto b) non possono eccedere in ogni caso il limite del 50 per cento.

Per la classificazione delle aziende trovano applicazione i criteri previsti dal decreto-legge 1° luglio 1946, n. 31.

Art. 10.

Per l'esecuzione delle opere e per le spese di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 8 possono essere concessi dagli istituti speciali di credito agrario i mutui previsti dalla vigente legge sul credito agrario di miglioramento, sui quali lo Stato potrà concorrere al pagamento delle annualità di ammortamento con una aliquota annua costante per ogni cento lire di capitale mutuato e somministrato. Tale aliquota non potrà eccedere il 4,50 per cento.

Il concorso di cui al precedente comma esclude ogni altro concorso o sussidio previsto dalla vigente legge di credito agrario di miglioramento e dal decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale, nonché dalla presente legge.

Le aliquote di concorso statale saranno corrisposte all'Istituto mutuante per trenta anni a far data dall'inizio dell'ammortamento e indipendentemente dalla durata convenuta del mutuo.

Durante il periodo di preammortamento, lo Stato potrà concorrere nel pagamento degli interessi sulle somme via via somministrate, in misura non superiore al 4,50 per cento.

Art. 11.

In attesa della concessione dei mutui, gli Istituti esercenti il credito agrario sono autorizzati ad anticipare sui concorsi di cui all'articolo 9 o sui mutui da concedere, somme su

rilascio di cambiali agrarie e con iscrizione di privilegio convenzionale ai termini dell'articolo 9 della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Le somme in tal guisa anticipate debbono essere computate sull'ammontare del mutuo definitivo ai fini della concessione del concorso statale, quando anche le opere con esse finanziate risultassero eseguite.

Di esse dovrà essere effettuata la estinzione all'atto della riscossione del concorso o del mutuo di cui ai precedenti articoli.

All'uopo, delle anticipazioni accordate, dovrà essere data notizia rispettivamente al Ministero dell'agricoltura, al competente Ispettorato agrario compartimentale e all'Istituto mutuante.

Art. 12.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ha facoltà di accordare un concorso nel pagamento degli interessi in misura non superiore al 3,50 per cento sui prestiti di conduzione che gli Istituti speciali di credito agrario effettueranno in favore degli agricoltori delle zone alluvionate.

Art. 13.

Il portafoglio creato dagli Istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario, per le anticipazioni di cui all'articolo 11 e per le operazioni di credito agrario di esercizio nelle zone alluvionate, contemplate dalla presente legge, è ammesso, di diritto, a risconto presso la Banca d'Italia.

Art. 14.

In corrispondenza delle dette operazioni, il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, l'Istituto di credito fondiario di Verona, l'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie ed altri istituti competenti sono autorizzati ad emettere serie speciali di obbligazioni 6 per cento per la ricostruzione delle zone alluvionate.

Tali obbligazioni sono esenti da ogni imposta e tributo, presente e futura, e sono ammesse, di diritto, alle operazioni di anticipazioni presso la Banca d'Italia.

Tali obbligazioni sono garantite dallo Stato.

Art. 15.

Agli Istituti speciali di credito agrario, come singoli o riuniti in consorzio con gli istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario nella zona alluvionata potranno, essere concesse anticipazioni statali con le modalità e condizioni da stabilirsi con apposito decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 16.

Le operazioni di credito di cui alla presente legge, sono regolate dalle norme di legge e di regolamento in materia di credito agrario.

Art. 17.

Per accelerare la ricostruzione delle zone danneggiate il Governo è autorizzato a contrarre prestiti all'estero o a concedere garanzie per prestiti contratti da istituti italiani speciali di credito agrario sino all'ammontare di lire 25 miliardi.

Le condizioni e le modalità saranno stabilite con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 18.

Nelle province danneggiate è istituita una Commissione, composta dal Prefetto che la presiede, dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e dall'Intendente di finanza.

La Commissione, sentito il Comitato provinciale dell'agricoltura, tenendo presente la disponibilità dei fondi assegnati alla Provincia, determina i criteri di massima da seguire nella concessione dei concorsi, avuto riguardo alle necessità di favorire le aziende di minore am-

piezza, quelle che abbiano subito il maggiore danno, ed in generale, all'opportunità di graduare l'entità dell'intervento secondo lo stato di depressione della economia agricola della zona.

La concessione va, in ogni caso, subordinata alla condizione che l'entità del danno subito dall'azienda, compreso quello relativo ai frutti pendenti, abbia gravemente compromesso l'efficienza produttiva dell'azienda stessa.

La Commissione esprime inoltre il suo preventivo parere per ogni singola concessione.

Art. 19.

Sono ammessi al concorso di cui all'articolo 9 coloro che abbiano interesse alla ricostruzione dell'azienda. Per i conduttori non proprietari, il sussidio si riferisce alle sole spese per riparare i danni subiti nei beni strumentali e nelle scorte vive e morte. Quando il fondo è condotto in forma associativa, il sussidio di cui all'articolo 3 viene ripartito in relazione alla quota afferente a ciascuna delle parti.

Art. 20.

La domanda di concessione del concorso, da redigersi in carta libera e da indirizzarsi al Prefetto presidente della Commissione di cui all'articolo 18 deve contenere:

a) comune e località dove è ubicata la azienda;

b) superficie agraria ripartita nella specie di coltura;

c) nominativo del partecipante e composizione della famiglia;

d) descrizione e valutazione dei danni subiti, descrizione e valutazione delle spese occorrenti per la ricostruzione. Ove trattisi delle opere previste nelle lettere a) e b) dell'articolo 9, alla domanda dovrà allegarsi un progetto delle opere medesime.

Art. 21.

Gli accertamenti preventivi e consuntivi, in ordine alla concessione del concorso, sono demandati all'Ispettorato provinciale dell'agri-

coltura il quale vi provvede con le modalità previste dal decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, e dal decreto legislativo presidenziale 15 marzo 1947, n. 214, in quanto applicabili, e con ogni altro possibile mezzo di indagine, atto ad assicurare la corrispondenza della concessione del sussidio alle finalità che la presente legge si propone. Per le opere indicate alla lettera a) dell'articolo 9, il Capo dell'Ispettorato provvede, sotto sua responsabilità, all'approvazione del progetto ed al collaudo.

Art. 22.

Il Capo dell'Ispettorato, sulla base della documentazione acquisita e del parere della Commissione di cui al precedente articolo 18 liquida il sussidio e ne dispone il pagamento in una o più soluzioni secondo la qualità del danno, mediante ordinativi tratti sui fondi anticipati con ordini di accreditamento dell'importo massimo di lire 30 milioni, che il Ministero dell'agricoltura è autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti prima della emissione di ulteriori ordini di accreditamento a favore dello stesso funzionario delegato.

Gli ordinativi vengono sottoposti, per il tramite della Ragioneria presso i Provveditorati alle opere pubbliche, al controllo degli uffici distaccati della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, del decreto legislativo 14 giugno 1945, n. 355.

A questi uffici sono parimenti inviati dal Capo dell'Ispettorato i rendiconti relativi alle somme all'uopo anticipategli.

Art. 23.

Per provvedere alla concessione dei concorsi di cui all'articolo 9, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi da stanziarsi nell'esercizio finanziario 1951-52.

Per il concorso statale nei mutui previsti nell'articolo 10 è autorizzata, per 30 anni, la spesa annua di lire 450 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1952-53.

Per il concorso statale nel pagamento degli interessi per il credito di conduzione di cui all'articolo 11 è autorizzata, per tre anni, la spesa annua di lire 350 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1952-53.

Art. 24.

È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi, per provvedere, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, a lavori di rimessa in pristino di tutte le opere di bonifica di cui all'articolo 7.

Art. 25.

All'onere derivante dalla presente legge, viene destinata per uguale importo la maggiore entrata derivante dall'aumento dell'addizionale sulle imposte dirette ed indirette disposto dalla legge ?? nonchè col ricavato del prestito di cui la legge 14 dicembre 1951, n. 1325.

Il Ministro del tesoro provvederà con proprio decreto alle occorrenti variazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 26.

AZIENDE COMMERCIALI ED INDUSTRIALI.

Lo stato, sempre a titolo di concorso per solidarietà nazionale, è autorizzato a concedere contributi fino al limite del 50 per cento della spesa necessaria per la loro ricostruzione alle aziende artigiane e piccole industrie in tutto od in parte rovinate o danneggiate dalla alluvione, fino al 40 per cento per le aziende commerciali e medie industrie, fino al 30 per cento le grandi industrie, sempre col vincolo della ricostruzione nel luogo ove tali aziende lavorano prima della alluvione.

Art. 27.

Lo Stato è autorizzato a concedere ad Istituti bancari che saranno designati con decreto del Ministro del tesoro, la somma complessiva di quattro miliardi al tasso dell'1 per cento purchè tali somme siano destinati al finanziamento di piccole o grandi aziende commerciali ed industriali o di botteghe artigiane e purchè tali somme siano impiegate alla ricostruzione di tali aziende.

La Camera di Commercio competente per ragioni di territorio è autorizzata a rivedere le domande di finanziamento, ad istruirle regolarmente con una particolareggiata relazione e trasmetterle poi al Ministero dell'industria il quale con suo decreto autorizzerà l'Istituto che sarà indicato alla relativa operazione di finanziamento.

Art. 28.

Ai concorsi a titolo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 26 ed al finanziamento di cui all'articolo 2 sarà provveduto con i mezzi che si ricaveranno dal prestito per la ricostruzione di cui la legge 14 dicembre 1951, n. 1325.

Il Governo è autorizzato a graduare nel tempo la concessione dei concorsi.

Art. 29.

Ai superstiti dei deceduti per causa degli eventi contemplati dalla presente legge ed alle persone che in conseguenza dei suddetti eventi sono rimaste inabili temporaneamente o permanentemente in tutto o in parte ad una pro-

ficua attività, è esteso il beneficio di cui la legge 10 agosto 1950, n. 648, con le stesse procedure e modalità in essa contemplate.

Art. 30.

SUSSIDIO DI DISOCCUPAZIONE.

A tutti i lavoratori agricoli che a causa delle alluvioni sieno rimasti completamente disoccupati, e per tutto il periodo della loro forzata disoccupazione, si propone l'applicazione delle disposizioni generali contenute nel titolo III — capo I — della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Il Governo è autorizzato ad approvare con decreto le norme che rendono possibile la applicazione di queste norme.

Art. 31.

RISARCIMENTO ALLE COSE MOBILI.

I prefetti, sui fondi raccolti dalla pubblica beneficenza, sono autorizzati a largire ai lavoratori delle zone alluvionate equi concorsi a titolo di solidarietà nazionale, allo scopo che tali lavoratori possono essere risarciti del danno subito per perdita della mobilia di casa, degli animali da cortile e di

Art. 32.

La presente legge si applica al Polesine (provincia di Rovigo e Cavarzere) nonchè alle provincie che abbiano sofferto l'inondazione delle acque del Po.